

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 55 del 28/11/2014

Copia della presente deliberazione nr. 55 del 28/11/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24/12/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 517/2014 DEL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE CERRI LUIGI / COMUNE DI CATTOLICA

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:35 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
FILIPPINI EMILIO	G	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	P
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	G
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

I Consiglieri Filippini Emilio e Casanti Filippo sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO .

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Alla ripresa, ore 21:35, risultano assenti giustificati i Consiglieri Filippini Emilio e Casanti Filippo. I Consiglieri presenti e votanti sono n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 72 (proponente: Assessore Cibelli) predisposta in data 27/10/2014 dal Dirigente;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/10/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 arch. Fabio Tomasetti;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 13/11/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Relaziona l'Assessore Cibelli,

La registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri assegnati.....n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza più il Consigliere Del Prete),
Voti contrarin. 00,
Astenuti..... n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.),

DELIBERA

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 72

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:

Consiglieri assegnati.....n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza più il Consigliere Del Prete),
Voti contrarin. 00,
Astenuti..... n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.),

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

NNNNNNNNNNNNNNN



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 27/10/2014

SETTORE:

SERVIZIO:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

#

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Analizzati inoltre i principi contabili e nello specifico principio contabile n.2 punto F “ debiti fuori bilancio” come in stralcio di seguito riportato:

“Punto 91

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Punto 101

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Punto 102

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

Punto 105

E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL”;

Posto che con atto di citazione notificato in data 18/04/2012, in atti, il Sindaco pro-tempore del Comune di Cattolica viene citato a comparire avanti il Tribunale di Rimini nella causa civile per risarcimento danni intentata dal Sig. Luigi CERRI di Riccione, il quale nel scendere dalla propria bicicletta in Via Petrarca, civico 3, urtava con il piede sx un paletto metallico (fittone per la messa a terra) nascosto tra l'erba di un'aiuola di pianta comunale, riportando lesioni personali successivamente refertate al “Pronto Soccorso” Ospedaliero di Cattolica, come indicato nella suddetta citazione;

- che con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/05/2012 i.e., si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Emanuela Villani del Foro di Rimini della difesa dell'Ente, come concordato con “CHARTIS EUROPE S.A.” compagnia assicuratrice del Comune per la “Responsabilità Civile verso Terzi – R.C.T.” giusta polizza n. ILI0001290 in base alla quale il sinistro in questione era stato debitamente aperto;

Vista ora la sentenza n. 517/14 a R.G. n. 6352, depositata alla Cancelleria del Tribunale di Rimini in data 08/05/2014, notificata a mezzo servizio postale dall'Avvocato di parte attrice Tonti Marco in data 6 ottobre 2014 a Prot. n. 32405, in atti depositata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale il Comune convenuto viene condannato ex art. 2051 c.c. al pagamento di € 8.571,59 oltre interessi di legge dalla data di sentenza al saldo, a favore del sopraccitato danneggiato;

Visto altresì l'atto di precetto notificato nelle stesse modalità e termini dal succitato Avvocato Tonti, pure in atti depositato e che costituisce, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale si intima al Comune di Cattolica l'immediata rifusione delle somme ivi indicate che oltre alla sorte ed interessi

legali, prevede le spese processuali (€ 3.438,00), spese di CTU (€ 427,00), IVA ed altre spese, il tutto per un importo di complessivi € 14.304,94 oltre alla tassa di registrazione della sentenza quantificata € 257,00;

Considerato che:

- l'anzidetta sentenza è provvisoriamente esecutiva;
- la stessa, quindi, rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dal citato art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione, come già specificato al precedente “punto 101”, non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- che tale sinistro rientra tra quelli rientranti nel premio assicurativo della polizza RCT stipulata dall'ente con la compagnia Chartis Europe S.A. (ora AIG Europe Limited), la quale successivamente richiederà al Comune il saldo della franchigia di € 5.000,00, come previsto nel contratto assicurativo;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Rimini n. 517/14, depositata l'8 maggio 2014 e, per l'effetto, riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle spese nella loro totalità come sopra espresso;

Visto inoltre:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) punto 6) e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.;

A voti

DELIBERA

1)- Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.

2)- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a), del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di Euro 14.304,94 oltre alla tassa di registrazione della sentenza quantificata € 257,00; derivanti dalla soccombenza del Comune di Cattolica nella causa civile avanti il Tribunale di Rimini definita con sentenza n. 517/14, depositata in cancelleria in data 08/05/2014, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3)- Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalla polizza assicurativa contratta dall'ente per queste specifiche finalità e che il sopracitato debito complessivo sarà liquidato direttamente dalla compagnia assicurativa Chartis Europe S.A. (ora AIG Europe Limited) e/o dalla propria mandataria per la gestione e liquidazione sinistri "I.G.S." s.r.l. di Latina e che, successivamente, la medesima compagnia assicurativa richiederà all'Ente il rimborso della franchigia di € 5.000,00, risorse previste in apposito capitolo di Bilancio;

4)- Di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5 della L. 289/2002;

5)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ~~esecutiva~~ eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, ai fini di permettere la corretta e puntuale applicazione di quanto sopra disposto.